



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Determinazione Dirigenziale n. 44 del 15/03/2018

Oggetto: NOLEGGIO DI N° 3 PARCOMETRI, PRESSO IL PARCHEGGIO DENOMINATO PORTA PASQUALE.

IL RESPONSABILE DI AREA

Vista la Deliberazione di Giunta n° 71 del 09/03/2018, con la quale è stata assegnata al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria la somma per il noleggio di n° 3 Parcometri, da installare presso il Parcheggio "Porta Pasquale", rispettivamente, ai piani primo, secondo e terzo;

Visto il D.Lsg. 18/04/2016 n° 50 "Attuazione delle direttive 2017/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e servizi postali, nonché per il riordino e le disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativa a lavori, servizi e forniture", di seguito denominato D.Lsg 50/2016;

Dato atto che:

- per effetto del suddetto decreto sono stati abrogati il D.Lgs. 163/06 e gli artt. Dal 271 al 338 del D.P.R. 05/10/2010 n° 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le

acquisizioni in economia;

- non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'art. 38 dl D.Lgs. 50/2016;
- nel caso di specie, trattandosi di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione quanto prevede l'art. 37, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, si possa procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore ai 150.000 euro, nonché attraverso l'attuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";
- in virtù della suddetta norma tutti i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori inferiore a 40.000 euro.

Atteso che:

- la normativa in materia di beni e servizi, modificata dal D.L. 06/07/2012 n° 95, convertito con modificazioni dalla legge 07/08/2012 n° 135, e da ultimo dalla legge 28/12/2015 n° 208, nel favorire sempre più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione, prevede per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro ed al di sotto della soglia di rilievo comunitario, l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n° 207/2010 per gli acquisti di beni e servizi sotto la soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge 296/2006, come modificato dall'art. 7, comma 2 del D.L. 52/2012, convertito in legge n° 94/2012 ed al comma 502 della legge 28/12/2015 n° 208);
- la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art.1 comma 1, del citato decreto legge 95/2012;
- Che anche dopo l'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016 permane l'obbligo di avvalersi del Me.Pa. come sistema mediante il quale selezionare l'operatore economico al quale affidare la fornitura/il servizio, a condizione ovviamente, che le prestazioni oggetto del provvedimento siano ricomprese nel Me.Pa;

Visto l'art. 6 del D.Lgs. 50/2016 in ordine alle modalità di affidamento dei contratti sotto la soglia e precisamente il comma 1 che stabilisce che l'affidamento e l'esecuzione dei lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria avvengano nel rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 che fa riferimento ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza. Inoltre viene operato un rimando anche ai principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità;

Stabilito di procedere, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, ai sensi del citato art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto, che si attiva col presente provvedimento, garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'art. 30 del D.Lgs. 50/2016;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante ricorso al Me.Pa. gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta migliore esposta nel catalogo;

Atteso che, ai sensi dell'art. 192, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, gli elementi ed i criteri relativi all'acquisizione del servizio sono:

- lett. A) – fine da perseguire: noleggio di n° 3 (tre) parcometri per il parcheggio denominato “Porta Pasquale” sito nel viale San Pancrazio di proprietà del Comune di Taormina;
- lett. B) – oggetto del contratto: servizio di fornitura per il noleggio di n° 3 (tre) parcometri per il suddetto parcheggio “Porta Pasquale”;
- forma del contratto: corrispondenza commerciale data dallo scambio dei documenti di “offerta” e “accettazione” sottoscritti con firma digitale tra fornitore e soggetto aggiudicatario e come da procedure Me.Pa.;
- let. C) – scelta del contraente: affidamento diretto mediante ODA individuata sul Me.Pa.

Rilevato che la spesa derivante dal presente atto si rende necessaria per garantire la continuità del servizio, al fine di evitare che per i mancati introiti possano derivare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Dare atto che il sottoscritto, nella sua qualità di responsabile del procedimento, ha acquisito presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): **ZD922CA016**;

Tenuto conto delle clausole, contenute nell'offerta di locazione avente la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con noleggio rinnovabile o acquisto allo scadere del noleggio;

Tutto ciò premesso e considerato

D E T E R M I N A

1. **Di affidare** direttamente alla ditta Ditta PARKEON S.p.A. C.F. 04065160964 – REA 1722703, con sede operativa in via Ripamonti, 89 - 20142 Milano, il servizio di noleggio dei parcometri;
2. **Di impegnare** la somma di € 9.223,20, I.V.A. inclusa, alla Missione 1 - Programma 105 - Macroaggregato 1.3 del bilancio corrente esercizio in corso di formazione con esigibilità 2018;
3. **Di stabilire** che l'obbligazione giuridica ha validità fino al 31/12/2018;
4. **Di provvedere** dopo l'approvazione del bilancio 2018-2020 e l'adozione da parte della Giunta Municipale del Piano Esecutivo di Gestione (PEG), alla stipula del contratto impegnando la restante somma;
5. **Di dare atto** che la spesa di cui al presente provvedimento è stata prenotata con

Deliberazione della Giunta Comunale n° **71** del 09/03/2018 (Pren. **673/18**);

Sottoscritta dal Responsabile di Area
(CURCURUTO ROSARIO)
con firma digitale